

CONTRIBUZIONE ATTIVITÀ STAGIONALI

Il Collegato lavoro, L. 203/2024, ha previsto che l'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. 81/2015, si interpreta nel senso che rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal D.P.R. 1525/1963, le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell'articolo 51, D.Lgs. 81/2015.

Si tratta, dunque, di una norma di interpretazione autentica relativa alla definizione delle attività stagionali escluse dall'ambito di applicazione dell'articolo 21, comma 2, D.Lgs. 81/2015, il quale prevede che, qualora un lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, ovvero 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

Sul tema, con il messaggio n. 26/2025, l'Inps ha fornito chiarimenti in ordine ai profili connessi all'applicazione del contributo addizionale NASpl e al relativo incremento a valere sui contratti di lavoro a tempo determinato e sui relativi rinnovi in caso di lavoratori assunti per lo svolgimento di attività stagionali.

Nello specifico, è stato ricordato che l'articolo 2, comma 28, L. 92/2012, prevede che: *"[...] ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato [...]".* secondo l'articolo 2, comma 29, lettera b), L. 92/2012, il contributo addizionale non si applica: *"ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, 1525, nonché, per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative".*

Ciò premesso, per i lavoratori a tempo determinato assunti nell'ambito di attività stagionali non ricomprese nell'elencazione recata dal D.P.R. 1525/1963, ancorché definite "stagionali" dalla contrattazione collettiva, è dovuto il contributo addizionale NASpl. Nei casi di rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato di tali lavoratori stagionali, decorrenti dal 14 luglio 2018, è altresì dovuto l'aumento del predetto contributo addizionale NASpl.

In forza dell'intervento normativo della L. 203/2024, il disposto di cui all'articolo 2, comma 29, lettera b), L. 92/2012 non risulta, allo stato, allineato alla definizione di "attività stagionali" escluse dal medesimo articolo 11, che prevede l'obbligo di una vacanza contrattuale tra due contratti a termine. Pertanto, per i lavoratori a tempo determinato assunti nell'ambito di attività "per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro", ancorché definite "stagionali" dall'articolo 11 della legge 203/2024, non rientrando queste nell'elencazione recata dal

Bonesi | Zancanella

STUDIO BONESI & ZANCANELLA SRL SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI

D.P.R. 1525/1963, è dovuto il contributo addizionale NASpl e l'aumento del medesimo contributo nei casi di rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato dei predetti lavoratori.

Ai fini della compilazione del flusso di denuncia mensile UniEmens, i datori di lavoro che assumono lavoratori per lo svolgimento delle citate attività, non ricomprese nell'elencazione di cui al D.P.R. 1525/1963, ma definite "stagionali" dall'articolo 11, L. 203/2024, devono utilizzare le modalità in uso e validare l'elemento qualifica 3 con il valore "S" avente il significato di "Stagionale (restanti tipologie)".

Distinti saluti.

Come di consueto, lo Studio Bonesi & Zancanella è a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario in merito a quanto comunicato